



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 377
del 13 SET. 2013

OGGETTO: Avvisi di accertamento TARSU/TIA- Proposizione appello avverso sentenza n.34/03/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 853/3/10 proposto da TUTONET Lavanderie Industriali s.r.l. - Costituzione in giudizio e individuazione legale.

L'anno duemila *trecento dieci* il giorno *trecento dieci* alle ore *12,55*
del mese di *nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:*

Presiede la seduta il Sindaco *mjr. Federico Preclito*

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti	<i>Si</i>	
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	<i>Si</i>	
3) geom. Massimo Iannucci	<i>Si</i>	
4) arch. Giuseppe Dimartino	<i>Si</i>	
5) arch Campo Stefania		<i>Si</i>
6) dr. Stefano Martorana	<i>Si</i>	<i>Si</i>

Assiste il Segretario Generale dott. *Benedetto Buscemi*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 67382 *Avocatura* del 3.9.13

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l' art. 15, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE
All.to nota sett. 3° Tarsu sentenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
17 SET. 2013 fino al 02 OTT. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 17 SET. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 17 SET. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 SET. 2013 al 02 OTT. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione
Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17 SET. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17 SET. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copie conformi da ora

17 SET. 2013

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n. 67382 Avvocatura del S. P. I.

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Avvisi di accertamento TARSU/TIA- Proposizione appello avverso sentenza n.34/03/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 853/3/10 proposto da TUTONET Lavanderie Industriali s.r.l. - Costituzione in giudizio e individuazione legale.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera Dirigente del Settore 1°, su proposta del responsabile dell'avvocatura, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con ricorso presentato in data 12.02.10, la società Tutonet s.r.l con sede in Ragusa , in persona del legale rappresentante sig. Michele Piccitto, proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa avverso l'avviso di accertamento prot. 102920, provv. n. 70/19/11/2009,notificato il 21.12.09, per omessa denuncia relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani relativa agli anni 2004-2005-2006-2007 e 2008 oltre interassi e sanzioni, con il quale veniva richiesta la somma di € 21.330,07.

L'accertamento effettuato dall'amministrazione comunale riguardava la omessa denuncia da parte della suddetta società, relativa all'immobile di sua proprietà sito a Ragusa nella zona industriale, utenza n. 83688 di tipo non domestica categoria CR30 Stab.Industriali.

La società ricorrente eccepiva la illegittimità della pretesa e dei relativi importi per violazioni di legge, deduceva infatti la incompetenza della GM ad adottare le tariffe Tarsu , in quanto detta determinazione apparteneva alla competenza del Consiglio Comunale, nonchè la violazione dell'art.62 del Dl n.507/93 e dell'art.17 del regolamento comunale;

Questo Ente rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Frediani (delib.di incarico n.109/10) provvedeva alla rituale costituzione in giudizio ritenendo il ricorso infondato in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente sulla incompetenza della Gm a determinare le aliquote del tributo risultava essere smentita dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa e ne chiedeva pertanto il rigetto.

Con successivo ricorso notificato a questo ufficio il 3.02.12 la società proponeva ricorso, sempre avanti la Commissione Tributaria provinciale di Ragusa avverso la cartella esattoriale n. 29729720110007855276000, chiedendone la sospensione, con la quale le veniva intimato il pagamento di somme per la omessa denuncia relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ruoli 2011/158 E 2011/170.

La società ricorrente precisava nel ricorso che per il ruolo 2011/158 l'avviso di accertamento riferito agli anni 2004 a 2008 era stato già impugnato , mentre per il ruolo n. 2011/170 riferito agli anni 2009 e 2010- ripeteva gli stessi motivi del gravame già pendente avanti la stessa commissione; chiedeva pertanto ,preliminarmente la riunione del ricorso a quello iscritto al n.853/Rg per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e, attesa la illegittimità della pretesa tributaria chiedeva la sospensione della efficacia esecutiva della cartella impugnata .

L'Ente anche in questo secondo giudizio si costituiva (deliberazione n. 57/12) rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avvocato Silvia Tea Calandra Mancuso, la quale ribadiva quanto dedotto nella costituzione depositata nel procedimento n. 853/10 e chiedeva di accogliere la richiesta di riunione dei procedimenti e il rigetto del ricorso e la richiesta di sospensione.

Con ordinanza del 21.5.12 la Commissione, sussistendone i presupposti, accoglieva la richiesta di sospensione e all'udienza del 9.7.12 riuniva i due procedimenti.

Con sentenza n.34/03/13 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, di cui sopra,decidendo, ha confermato l'avviso di accertamento impugnato dalla società relativo agli anni da 2004 a 2008, ed ha annullato parzialmente la cartella esattoriale in quanto ha ritenuto non dovuti gli importi relativi all'anno 2009 ed ha ridotti gli importi relativi all'anno 2010, ritenedoli legittimi limitatamente alla parte di TARSU determinabile sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente in data 20.10.2012.

Atteso che con nota n. 25881 del 29 marzo 2013,che si allega, il funzionario responsabile del servizio TARSU ha evidenziato che la decisione della Commissione Tributaria di Ragusa non può essere condivisa nella parte in cui è stato ridotto l'importo dovuto dalla società per la TARSU relativa all'anno 2010, in relazione alla superficie di mq. 416, dichiarata nella denuncia del contribuente del 20 maggio 2010, riferibile a locali spogliatoio, mensa ed uffici, in quanto l'art. 21 del vigente regolamento comunale prevede la tassazione degli stabilimenti industriali per la intera estensione e non per una limitata porzione di essi, la tassazione pertanto è dovuta per la intera estensione della superficie dlo stabilimento pari a mq. 6.293, sulla base della superficie accertata e non per ina porzione di essa estesa mq.416.

Ritenuta la fondatezza dei rilievi fatti dall'ufficio preposto, e la legittimità degli

accertamenti effettuati, a parere di questo ufficio, si ritiene sussistano fondati motivi per contestare la sentenza e proporre appello parziale al fine di pervenire al rigetto totale del secondo ricorso ed alla conferma degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali ed anche per fronteggiare un eventuale e probabile appello incidentale sugli aspetti dell'organo competente ad adottare i provvedimenti di fissazione delle aliquote dei tributi.

Dato il notevole ed eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura comunale, per la difesa, attesa la riunione dei due ricorsi proposti dalla Tutonet s.r.l., appare utile avvalersi per il giudizio di appello di un legale esterno che può essere individuato nella persona dell'avvocato Angelo Frediani, ex dirigente dell'avvocatura, ai sensi dell'art.6 del regolamento riguardante l'affidamento degli incarichi esterni, in quanto lo stesso oltre a vantare una comprovata conoscenza della materia tributaria, ha difeso l'Ente nel primo grado di giudizio.

Rilevato che risulta necessario, per i motivi su esposti, proporre appello avverso la sentenza n.34/03/13, in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sez. staccata di Catania; Richiamate le disposizioni di cui agli artt.6 e 7 del vigente regolamento per la disciplina degli incarichi esterni, attinenti alla disciplina applicabile al conferimento degli incarichi professionali per il patrocinio e la difesa dell'Ente;

Che in considerazione del valore non determinabile della causa, il compenso da corrispondere al legale incaricato ammonterà ad € 1.380,00 oltre IVA e CPA(minimo del tariffario forense in base ai nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali- decreto n. 140 del 20.7.12) fatte salve eventuali integrazioni in relazione all'attività che sarà concretamente svolta;

Che per il presente giudizio occorrerà prenotare la somma di € 130,00 per contributo unificato

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art 15 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede.
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore ad agire in giudizio in nome e per conto del Comune, per proporre appello alla sentenza della Commissione Tributaria Prov. di Ragusa n.34/03/13, per la tutela delle ragioni di questo Ente;
3. di affidare la difesa e la rappresentazione dell'Ente all'avvocato Angelo Frediani per la impugnazione della sentenza n. 34/03/13 della Commissione Tributaria

Provinciale di Ragusa emessa nei giudizi riuniti iscritti ai nn.853/10 e 453/12 R.G., conferendogli le più ampie facoltà da legge.

4. di dare atto che l'incarico è conferito esclusivamente per il presente grado di giudizio;

5. di dare atto che il conferimento dell'incarico comporterà l'assunzione di apposita determinazione dirigenziale e in tale sede sarà formalizzato l'impegno di spesa e la convenzione professionale da sottoscriversi da parte del legale incaricato.

6. di prenotare la somma di € 1.390,00 oltre IVA e CPA al cap. 1230. (spese liti, arbitraggi) Bil. Funz. Serv. Interv. Imp. 2592 nonché la somma di € 130,00,

per contributo unificato. *d cor. 1230 imp. 6666 lipn. 627/13 e 628/13*

7. di demandare la dirigente del 1°settore l'adozione di ogni altro adempimento conseguente.

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1993, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Ragusa li, 13.09.2013

Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1993, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.

Va imputata al cap.

1230 dinc. 6616 expn. 427
1230.1 " 2582 " 428

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, 12.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale parere contrario

Ragusa li,

13.09.2013
Il Segretario Generale



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra E. Zapparata

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Francesco Lumiera

Il Responsabile Avvocatura
Avv. Sergio Boncoraglio

Visto: L'Assessore al ramo